



Comune di
Almese

Città Metropolitana di Torino

DISCIPLINARE

**PER IL MERCATO RISERVATO ALL'ESERCIZIO
DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI E ARTIGIANI
AGROALIMENTARI
IN ALMESE**

ALLEGATO A

INDICE

Premessa	3
ART. 1 (Finalità)	3
ART. 2 (Soggetti)	3
ART. 3 (Prodotti offerti in vendita)	4
ART. 4 (Localizzazione e posteggi)	4
ART. 5 (Orario e frequenza del mercato)	5
ART. 6 (Norme igienico-sanitarie. Attrezzature per la vendita)	5
ART. 7 (Modalità di vendita)	6
ART. 8 (Gestione e vigilanza)	7
ART. 9 (Domande per l'assegnazione dei posti)	7
ART. 10 (Criteri di assegnazione)	8
ART. 11 (Revoca/decadenza delle concessioni)	9
ART. 12 (Criteri per le assegnazioni temporanee di posteggi a soggetti non concessionari annuali dei posteggi occasionalmente liberi e formazione graduatoria)	9
ART. 13 (Oneri dovuti)	10
ART. 14 (Sanzioni)	11
ART. 15 (Attività correlate alla vendita)	11
ART. 16 (Disposizioni finali)	11

Premesso che:

Nell'ambito delle azioni volte a valorizzare le produzioni di qualità del territorio, migliorare la conoscenza delle produzioni locali, favorire l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo, promuovere lo sviluppo di mercati per l'attuazione della "filiera corta" dell'agroalimentare del territorio ed a seguito della positiva riuscita della sperimentazione avviata nel luglio 2012, è istituito in via definitiva ad Almesè il mercato agricolo di vendita diretta, al fine di creare un rapporto diretto fra produttore e cliente così da abbattere i costi di distribuzione, contenere i prezzi a favore del consumatore finale e nel contempo una giusta remunerazione al produttore.

Articolo 1

(Finalità)

1. A seguito della lunga esperienza effettuata dal 2012 ad oggi e a conferma della positività del mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli si conferma la continuazione di tale vendita il sabato in piazza Martiri della Libertà nel comune di Almesè ai sensi del **D.M. 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della legge n. 102 del 5 febbraio 1992, dell'Art. 1065 della L. 27.12.2007 n. 296 e dell'Art. 2135 del C.C.**
2. Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del Mercato.
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta nel mercato agricolo non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'**Art.4, comma 8 del D. lgs n. 228/2001.**

Articolo 2

(Soggetti)

1. Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito dei mercati gli imprenditori agricoli, le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del D. Lgs. 228/2001, iscritti negli elenchi degli imprenditori in base alla legge 580/93 e s.m.i., le cui aziende agricole siano ubicate nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte e che siano in possesso dei requisiti previsti nel comma 1 art.1 del presente Disciplinare.
2. La partecipazione al mercato da parte delle imprese può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative.
3. Sono ammessi all'interno del Mercato di vendita diretta degli agricoltori anche gli artigiani, limitatamente ai prodotti di artigianato alimentare locale e nei limiti stabiliti nel presente Disciplinare.
4. L'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è subordinata alla condizione di essere in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune, compresi i pagamenti relativi ai consumi di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere.

Articolo 3

(Prodotti offerti in vendita)

1. All'interno del Mercato possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende degli imprenditori agricoli ammessi.
2. I medesimi imprenditori possono vendere, oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche prodotti agricoli, in linea con quanto dichiarato ed esposto, provenienti da aziende agricole ubicate nella Regione Piemonte, a condizione che questi ultimi non siano prevalenti rispetto ai prodotti delle proprie aziende e che ne venga data chiara informazione ai consumatori con documentazione esposta che ne testimoni la provenienza.
3. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. Detti prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta (oppure per quelli non confezionati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo), l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati.
4. I soggetti che pongono in vendita prodotti alimentari devono essere in possesso dei prescritti requisiti igienico sanitari.
5. I prodotti posti in vendita devono rientrare nell'elenco merceologico presentato nella domanda di ammissione. **Non si possono vendere prodotti diversi da quelli dichiarati.** L'inosservanza di questo articolo sarà perseguibile con le modalità elencate nell'articolo 14 del presente disciplinare.

Articolo 4

(Localizzazione e posteggi)

1. Il Mercato Agricolo prevede un numero massimo di **n. 20 posteggi** di cui: **n.10 riservati ai produttori annuali, n.6 riservati ai produttori stagionali, n.4 ad aziende artigiane agro-alimentari** purché con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli ed a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime.
2. In caso di disponibilità di posteggi non assegnati a seguito di selezione attraverso il relativo bando l'Amministrazione può valutare la possibilità di variare i parametri definiti nei commi precedenti in merito al possesso dei requisiti utili per l'occupazione dei posteggi rimasti liberi, mantenendo tuttavia inalterato il numero di posteggi stabilito nel comma precedente.

Articolo 5

(Orario e frequenza del mercato)

1. L'orario di vendita nel Mercato è fissato il sabato dalle 8.30 alle 13.
2. Agli operatori è consentito l'accesso con i propri veicoli ai rispettivi posteggi, esclusivamente per espletare le operazioni di carico e scarico delle merci, terminate le quali, i veicoli dovranno essere posteggiati negli appositi stalli di sosta nel rispetto della vigente segnaletica stradale.
3. Saranno concessi dei permessi di sosta negli stalli ove è richiesto il disco orario per chi ne facesse richiesta ai Vigili Urbani.
4. La disponibilità del mezzo di trasporto dietro il proprio banco espositivo sarà concessa a:
 - a) Utilizzatori di banchi espositori motorizzati;
 - a) Utilizzatori di frigoriferi per la conservazione di prodotti caseari e insaccati;

- b) Venditori di prodotti farinacei.
5. Il posto dovrà essere lasciato libero entro un'ora dopo l'orario di chiusura indicato al comma 1, completamente sgombro di merci, attrezzature e rifiuti.
 6. Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.
 7. In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione Comunale su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente:
 - a) sopprimere o spostare il Mercato in altra sede;
 - b) occupare vie limitrofe in occasione di eventi speciali e aumentare il numero di espositori.

Articolo 6

(Norme igienico-sanitarie. Attrezzature per la vendita)

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate le disposizioni in materia di igiene e sanità degli alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e D.G.R. n. 21 - 1278 del 23/12/2010 e s.m.i.
2. Gli operatori devono essere dotati di propria attrezzatura idonea all'esposizione dei prodotti merceologici oggetto di vendita.
3. Per la vendita di prodotti deperibili è vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i.
4. Gli imprenditori che vendono i prodotti agricoli della propria azienda sono esentati, limitatamente ai prodotti della propria azienda, all'applicazione delle norme sulla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi.
5. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.
6. È vietato l'uso di mezzi sonori.
7. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia dello spazio assegnato, e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con gli spazi adiacenti.

Articolo 7

(Modalità di vendita)

1. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e dell'art. 4 del D. Lgs. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
2. L'imprenditore agricolo deve avere al seguito la comunicazione di inizio attività di cui all'Art. 4 del D.lgs. 228/01 già in loro possesso ovvero della quale devono dotarsi ai sensi dell'Art. 3 del citato D.M. 20 novembre 2007.

3. Il titolare del posteggio deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita. In caso di impossibilità, il titolare potrà farsi rappresentare da persona iscritta nell'azienda, familiare o dipendente, a condizione che questi sia munito dell'originale della concessione/autorizzazione comunale e di copia della comunicazione di inizio attività di cui all'Art. 4 del D. Lgs. n. 228/01 dalla quale risulti la sua titolarità a rappresentare l'azienda. In caso contrario non sarà consentito il posizionamento.
4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici, conformi alla regolamentazione comunitaria, devono esporre l'attestazione di certificazione biologica, rilasciata dall'organismo preposto, al controllo relativamente ai singoli prodotti posti in vendita.
5. I prodotti offerti in vendita nel mercato **devono riportare l'indicazione del prezzo, con la relativa unità di misura utilizzata**, in modo chiaro e ben leggibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
6. In considerazione del fatto che il mercato agricolo di vendita diretta si vuole costituire come momento importante di informazione per i cittadini e per i consumatori, le notizie sull'origine e sulle varietà delle produzioni, le informazioni che costituiscono motivo di riconoscimento della tipicità, della stagionalità e del legame con il territorio, nonché le notizie sul produttore e sulla sua azienda, non devono essere considerate pubblicità soggetta a tassazione, ma bensì informazioni dovute al consumatore.
7. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori agricoli ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato sono tenuti a rimuovere qualsiasi rifiuto dall'area concessa, provvedendo ad asportare qualsiasi materiale e lasciando l'area sgombra e libera.

Articolo 8

(Gestione e vigilanza del mercato)

1. La gestione amministrativa del Mercato Agricolo di Almese è di competenza del Settore Polizia Municipale.
2. La Polizia Municipale è incaricata inoltre della Vigilanza sul rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare, fatte salve le competenze specifiche degli altri organi di controllo.

Articolo 9

(Domande per l'assegnazione dei posteggi)

1. I soggetti indicati nell'Art. 2 del presente disciplinare che intendano ottenere l'assegnazione di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti, devono presentare al Comune di Almese, Settore Vigilanza Urbana, una domanda in carta legale, redatta su apposito modello, entro i termini stabiliti nell'apposito bando/avviso.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 - ◆ anagrafica completa dell'impresa agricola;
 - ◆ descrizione dell'attività aziendale e dei prodotti offerti;
 - ◆ autocertificazione inerente al possesso dei requisiti morali previsti dall'Art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001;
 - ◆ autocertificazione attinente al rispetto dell'obbligo di registrazione previsto dalla DGR n. 21 - 1278 del 23/12/2010;
 - ◆ autocertificazione attestante il rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia di vendita su aree pubbliche;
 - ◆ indicazione del periodo in cui si intende partecipare al mercato;

- ◆ documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti di cui al successivo Art. 10;
 - ◆ impegno al rispetto del presente disciplinare.
3. La domanda per l'ammissione al mercato agricolo, con contestuale richiesta di concessione di posteggio, deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, con allegata copia di documento di identità in corso di validità in caso l'istanza non sia sottoscritta in presenza di dipendente comunale.
 4. Le assegnazioni dei posteggi avverranno in base ai criteri specificati nell'Art. 10.
 5. Ad ogni imprenditore agricolo, artigiano e hobbista creativo può essere assegnato un solo posteggio.
 6. Le domande di partecipazione al mercato potranno essere presentate dalla data di pubblicazione di apposito bando/avviso, e saranno accolte fino ad esaurimento dei posteggi disponibili, secondo le modalità indicate nell'art.10.

Articolo 10

(Criteri di assegnazione posteggi)

1. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, l'ufficio comunale applica i seguenti criteri preferenziali:

Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari aventi sede legale nel comune di Almese.	6
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari aventi sede legale nei comuni confinanti.	3
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari aventi sede legale nei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.	2
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari aventi sede legale nei comuni della Provincia di Torino.	1
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari già partecipanti al mercato sperimentale del sabato.	5
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che trattano prodotti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013).	2
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che si adoperano per la conservazione e diffusione di varietà di ortaggi, cereali, legumi ed erbe spontanee antiche, locali e rare, in ottemperanza ai criteri di salvaguardia della biodiversità del territorio di appartenenza	2
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che beneficiano dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" utilizzata per identificare prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali sia le materie prime sia gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna	1
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che trattano prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG).	1

Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che trattano prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).	1
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che si adoperano per la tutela, allevamento e conservazione delle risorse genetiche di razze animali (vaccine, ovine, caprine e avicunicole) locali autoctone a rischio di abbandono e conseguente estinzione	2
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che trattano prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 E ISO 22005.	1
La titolarità aziendale (o agroalimentari) in capo ad una donna.	1
L'età inferiore ai quaranta anni in capo al titolare; in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni.	1
Aziende agricole (o agroalimentari) e artigiani agroalimentari che attuano la trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.	2

2. A parità di punteggio le istanze verranno accolte in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale, fino ad esaurimento dei posteggi disponibili.
3. In caso vi sia disponibilità di posteggi successivamente alla data di scadenza indicata nel bando/avviso per la presentazione delle domande, saranno ammessi al mercato imprenditori agricoli che ne facciano formale domanda, secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale.
4. Agli assegnatari verrà rilasciata una concessione annuale, al fine di poter dimostrare il titolo di accesso al Mercato.

Articolo 11

(Revoca/decadenza delle concessioni)

1. La concessione alla vendita è revocata quando vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio.
2. In caso di 5 (cinque) assenze consecutive o di 17 (diciassette) assenze complessive nel corso dell'anno solare, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal settore Vigilanza Urbana l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal Mercato, con conseguente decadenza della concessione/autorizzazione.
3. La Giunta Comunale potrà escludere dal Mercato l'azienda agricola che non rispetta il presente disciplinare.

Articolo 12

(Criteri per le assegnazioni temporanee di posteggi ad agricoltori non concessionari annuali dei posteggi occasionalmente liberi e formazione graduatoria)

1. La Polizia Municipale, preposta alla vigilanza sul Mercato, provvede giornalmente alle ore 09:00 a rilevare le assenze ed alla riassegnazione giornaliera del posteggio, non occupato

dal titolare, agli imprenditori agricoli non titolari di concessione annuale in base al maggior numero di presenze in graduatoria ovvero in base al seguente ordine:

- a) Aziende agricole e artigiani agroalimentari aventi sede nel Comune di Almese;
 - b) Aziende agricole e artigiani agroalimentari aventi sede nei Comuni limitrofi;
 - c) Aziende agricole e artigiani agroalimentari aventi sede nei Comuni appartenenti all'Unità Montana Val Susa;
 - d) Aziende agricole e artigiani agroalimentari aventi sede nella Provincia di Torino;
 - e) Titolarità aziendale in capo ad una donna;
 - f) La titolarità di agricoltori e artigiani agroalimentari di età inferiore ai quaranta anni.
2. L'assegnazione giornaliera è soggetta al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
 3. In occasione del primo mercato attuato con i criteri di cui al presente disciplinare verrà istituita e settimanalmente aggiornata una graduatoria nominativa degli agricoltori, non titolari di concessione annuale, assegnatari di posteggi rimasti occasionalmente liberi.

Articolo 13

(Oneri dovuti)

1. L'assegnazione di posteggio nel Mercato comporta il pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico secondo le tariffe vigenti applicate per il mercato settimanale del martedì.
2. L'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è subordinata al pagamento dei tributi dovuti al Comune, compresi i pagamenti relativi ai consumi di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere.
3. Il pagamento, per gli operatori titolari di concessione annuale, viene effettuato all'inizio dell'anno solare tramite versamento in tesoreria comunale.
4. Il pagamento per gli operatori "spuntisti" è sempre anticipato rispetto al posizionamento.
5. L'assenza dal mercato da parte del concessionario annuale, anche se giustificata, non esonera dal pagamento dei tributi e delle spese di gestione, né consente la richiesta di rimborsi.
6. L'utilizzo dell'energia elettrica è soggetto al pagamento giornaliero degli importi quantificati su base forfettaria in funzione della potenza richiesta.

Articolo 14

(Sanzioni)

1. Chiunque, pur avendo titolo di partecipazione al Mercato, violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Disciplinare, qualora non costituisca più grave violazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e comunque secondo le misure di legge.
2. Se dalla violazione di norme di Regolamenti o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
3. Nel caso in cui venga accertato che l'imprenditore agricolo non abbia esercitato l'attività di vendita nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e dal comma 7 dell'art. 4 del D.lgs.

18.05.2001 n. 228, è soggetto alla disciplina del D.lgs. 114/98 ed alle relative sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del decreto stesso.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Almese, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti alle materie oggetto del presente Disciplinare.

Articolo 15

(Attività correlate alla vendita)

All'interno del Mercato agricolo di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai temi di sostenibilità ambientale, ai prodotti agro alimentari, enogastronomici tradizionali ed artigianali del territorio, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato si impegnano, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, al rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare.
3. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel citato DM 20 novembre 2007.
4. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato si impegnano, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, al rispetto delle disposizioni DPCM man mano emanate dal governo relative all'emergenza sanitaria COVID.